

## **DISCIPLINA RELATIVA ALLE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA.**

### **Art. 1**

#### **Finalità ed ambito di applicazione**

1. La presente disciplina si applica in tutti i casi in cui l'Ente intende affidare qualsiasi incarico di "collaborazione autonoma", sia che si qualifichi come incarico di studio, di ricerca, di consulenza ovvero di tipo occasionale, o coordinato o continuativo.
2. Nelle forme di collaborazione di cui al presente regolamento deve essere sempre presente, come elemento fondamentale, il carattere autonomo della prestazione, ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile.

### **Art. 2**

#### **Presupposti per il conferimento di incarichi di "collaborazione autonoma"**

Gli incarichi di cui ai commi precedenti si possono conferire ricorrendo ai seguenti presupposti:

- a) A soggetti esterni all'Ente esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, a fronte esigenze temporanee ed eccezionali. Tra i possibili destinatari è incluso il personale delle Pubbliche Amministrazioni, quest'ultimo per la fattispecie delle prestazioni occasionali, purchè non sia dipendente dell'Amministrazione conferente, in tal caso trova applicazione il regime di incompatibilità sancito dall'art. 53 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, N. 165.
- b) Il ricorso a tali forme contrattuali deve avere carattere di straordinarietà in materie e oggetti rientranti nella competenza dell'Ente stesso;
- c) nella motivazione del ricorso a tali forme contrattuali dovrà essere illustrata oltre alla straordinarietà dell'esigenza, anche l'impossibilità di provvedervi con le professionalità di cui già dispone l'Ente.

### **Art. 3**

#### **Condizioni per attivare la "collaborazione autonoma"**

1. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento, all'Amministrazione conferente, altresì ad obiettivo e progetti specifici e determinati.
2. L'amministrazione deve avere accertato preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. A tal riguardo prima di avviare la procedura comparativa deve essere accertata, secondo quanto stabilito nell'articolo successivo, l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare i medesimi servizi.
3. Il ricorso a forme di collaborazione autonoma deve rispondere ad esigenze di carattere temporaneo e richiedere prestazioni che richiedano la particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e alle quali non sia possibile, per l'Amministrazione, far fronte con il personale in servizio.
4. Per attivare tali forme contrattuali è necessario determinare, preventivamente, tipologia (contratto di collaborazione autonoma), durata, luogo della prestazione, oggetto e compenso della collaborazione.

**Art. 4**  
**Modalità per attestare l'assenza di professionalità interne**

1. Prima di attivare la procedura comparativa, il Dirigente/Responsabile del Servizio /Settore competente approva il progetto, programma, obiettivo o fase di esso, per il quale è necessario ricorrere ad incarichi di collaborazione autonoma, dopo aver attestato, motivatamente, l'assenza di strutture organizzative o professionalità interna al proprio servizio/settore, in grado di assicurare i medesimi risultati, ad esclusione degli eventuali incarichi conferiti ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. L'atto adottato, ai sensi del comma precedente, viene trasmesso al Direttore Generale, se nominato, o al Segretario Generale/Dirigente/Responsabile del Servizio/Settore Personale, affinché questi per quanto di competenza provvedano entro i successivi n. 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione a verificare la possibilità di utilizzare le risorse umane già disponibili presso il Comune ed ordinariamente assegnate ad altro servizio/settore. In caso di riscontrata assenza di professionalità idonee e comunque decorsi n. 5 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata, senza aver ottenuto alcuna attestazione, si potrà procedere ad avviare la procedura comparativa prevista dalla presente disciplina.

**Art. 5**  
**Procedura comparativa**

1. Gli incarichi di "collaborazione autonoma" devono essere affidati con procedura comparativa.
2. La procedura comparativa è indetta con specifici avvisi pubblici approvati dal Dirigente/Responsabile del Servizio Settore competente o in mancanza dal Segretario Generale/Direttore Generale competente, nel caso in cui il Comune non predisponga, quando se ne ravvisi la necessità, un bando avviso pubblico finalizzato a formare un elenco dei soggetti professionali disponibili a prestare la loro opera in suo favore, articolato per specifiche categorie di attività o di specializzazione .
3. L'avviso di indizione della procedura comparativa dovrà contenere :
  - L'oggetto della prestazione altamente qualificata riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati;
  - Il termine e le modalità di presentazione delle domande;
  - I titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
  - Le modalità ed i criteri di scelta comparativa che saranno adottati ( ad esempio, esame dei curricula; esame dei curricula con successivo colloquio);
  - Il compenso complessivo lordo previsto;
  - Ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.
4. L'avviso per l'indizione della procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:
  - a) pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni;
  - b) pubblicazione sul sito web dell'ente per lo stesso periodo di pubblicazione all'albo pretorio;

- c) altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite dal Dirigente/Responsabile del servizio;

## **Art. 6**

### **Modalità della procedura di comparazione**

1. Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di indizione, procede una commissione tecnica composta dal Segretario /Direttore Generale in qualità di presidente, dal responsabile del Personale e dal responsabile del settore interessato al conferimento dell'incarico.
2. La commissione effettua la comparazione mediante la sola valutazione dei titoli ovvero mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio.
3. Nel primo caso, l'assegnazione del rapporto di collaborazione autonoma avviene secondo una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli, secondo criteri indicati nel bando o nell'avviso, mirante ad accertare la maggiore coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste tenuto conto della natura altamente qualificata della prestazione.
4. Nel caso di comparazione attraverso esame dei titoli e colloquio, ai fini della graduatoria finale la commissione attribuisce ai titoli e al colloquio finale un punteggio massimo di punti 30/30 così ripartiti:
  - a. titoli 10 punti;
  - b. colloquio 20 punti.
5. I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie:
  - a. titoli culturali e professionali (punteggio max 4 punti);
  - b. esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e /o privati (punteggio max 6 punti).
6. Nell'ipotesi di procedura comparativa per titoli e colloquio, il colloquio si intende superato con votazione di almeno 12/30.
7. Al termine del colloquio la commissione predispone la graduatoria finale di merito, da cui vengono attinti i destinatari degli incarichi di collaborazione secondo l'ordine decrescente attribuiti a ciascun candidato.
8. Nel caso in cui l'incarico di collaborazione autonoma preveda un compenso non superiore ad € 5.000,00, la procedura comparativa avverrà sulla base di una valutazione dei curricula presentati dai soggetti interessati da parte del Responsabile.

## **Art. 7**

### **Adempimenti conseguenti alla graduatoria**

Il candidato viene invitato alla stipula del contratto di prestazione lavorativa che deve necessariamente contenere:

- a) tipologia della prestazione (lavoro di collaborazione autonoma);
- b) oggetto
- c) modalità di esecuzione
- d) responsabilità
- e) durata e luogo della prestazione
- f) compenso
- g) recesso
- h) risoluzione del rapporto di lavoro
- i) risoluzione delle controversie
- j) clausola di esclusività/non esclusività

- k) le condizioni, le modalità di dettaglio, la tempistica/il crono programma della prestazione da rendere;
- l) le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'ente;
- m) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

#### **Art. 8**

#### **Regime di efficacia degli incarichi di collaborazione autonoma**

Ai sensi dell'art. 3 comma 18 della Legge 244 del 2007, i contratti relativi ad incarichi di "collaborazione autonoma" acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale.

#### **Art. 9**

#### **Controlli e verifiche funzionali**

L'amministrazione provvede a verificare periodicamente la funzionalità dell'attività prestate dai collaboratori autonomi esterni in attuazione dei progetti o dei programmi per i quali agli stessi sono stati conferiti incarichi.

#### **Art. 10**

#### **Limite annuo della spesa per incarichi e consulenze**

Il bilancio preventivo stabilisce annualmente il tetto massimo della spesa per il conferimento degli incarichi di "collaborazione autonoma".

In ogni caso gli atti di spesa conseguenti agli incarichi di "collaborazione autonoma" di cui al presente regolamento, superiori ad € 5.000,00 sono trasmessi entro 30 giorni dalla loro pubblicazione alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo, ai fini del controllo sulla gestione ai sensi dell'articolo 1, comma 173 della Legge n. 266/05;

#### **Art. 11**

#### **Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di incarichi di "collaborazione autonoma".
2. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nelle pubbliche amministrazioni.
3. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di pubblicazione.